

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 29 maggio 2025, n. 244

D.M. n.316697/2024, D.G.R. n. 1371/2003, D.G.R. n. 1390/2009 e s.m.i.. Approvazione della formale richiesta e manifesto interesse alla coltivazione su territorio regionale del vitigno "Negro Dolce N." (nome vernacolare "San Lorenzo" o "Negro Dolce") ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite del vitigno autoctono o di antica coltivazione.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98; **VISTI** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR), in particolare l'art. 18 in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; **VISTI** gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo "MAIA 2.0", aggiornato con le modifiche ed integrazioni introdotte dai Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10.2.2021, n. 262 del 10.8.2021, n. 327 del 17.9.2021, n. 380 del 15.9.2022, n. 434 del 25.10.2022 e n. 104 del 17.3.2023 e tiene conto altresì del contenuto della deliberazione della Giunta Regionale n. 1093 del 31.7.2023;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1295 del 26 settembre 2024, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale".

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" che conferisce al Dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, prorogato, da ultimo, al 30 giugno 2025 in attuazione della DGR n. 582 del 30/04/2025;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 che conferisce alla Dott.ssa Rossella Titano l'incarico di Dirigente di Servizio Filiera agricole sostenibili e multifunzionalità, prorogato al 31/07/2025 con Determinazione n. 013/DIR/2025/00019 del 23/05/2025;

VISTA la Determinazione n.155/DIR/2024/00173 del 03/05/2024 che conferisce al funzionario Per. Agr. Enot. Francesco Mastrogiacomo l'incarico di Elevata Qualificazione "Filiera viticola enologica" incardinata presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio Filiera agricole sostenibili e multifunzionalità, prorogato al 30/04/2026 con Determinazione n.155/DIR/2025/00173 del 11/04/2025;

DATO ATTO del quadro normativo unionale e nazionale in tema classificare delle varietà di uve da vino idonee alla coltivazione, di seguito richiamati:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art.81 che stabilisce le condizioni in base alle quali gli Stati membri possono classificare le varietà di uve da vino idonee alla coltivazione;
- L'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002;
- L'accordo del 03 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente «Tutela e valorizzazione delle produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione»;
- Legge 20 febbraio 2006, n.82 concernente "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino" ed in particolare, il comma 2, art. 2 che stabilisce la competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano nell'accertamento delle coltivazioni di vitigni autoctoni italiani nel territorio di propria competenza;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernete "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 16. DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 16 Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;
- D.M. n.316697/2024 "Modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al Registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16. Abrogazione decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489243" che detta le modalità di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di una varietà o di un clone di vite nel Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, nonché, i requisiti delle selezioni clonali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 04 settembre 2003 n. 1371 avente ad oggetto "*Classificazione Regionale delle Varietà di viti per la produzione di uva da vino*";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 28 luglio 2009 n. 1390 avente ad oggetto "*Lista dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione della regione Puglia*";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 ottobre 2014, n. 2235 avente ad oggetto "*DGR n. 1390 del 28 luglio 2009. Lista dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione della regione Puglia. Integrazione*";

VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del 14 ottobre 2020, n. 225 avente ad oggetto: DGR n. 1859 del 30/11/2016 e DDS n. 202 del 15/12/2016 - "Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.". Autorizzazione per realizzazione di un vigneto, con finalità sperimentali, presso l'azienda Agr. Tormaresca soc. agr. a.r.l. in cui veniva autorizzata l'osservazione del vitigno Negro Dolce nero.

VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del 11 marzo 2022, n. 70 D.G.R. 4 settembre 2003, n. 1371 - "Classificazione regionale delle varietà di viti per la produzione di vino". Aggiornamento dell'elenco delle "varietà in osservazione" nella regione Puglia;

VISTA la nota prot. n.0032243 del 29-04-2025 del CREA. Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia inviata con PEC e acquisita al protocollo regionale al n. 0222353/2025 del 29/04/2025 - Oggetto: "*Iscrizione al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite del vitigno autoctono ad uva da vino "NEGRO DOLCE N."* con cui si chiede il rilascio di una attestazione in cui si dia atto della presenza del vitigno Negro Dolce sul territorio regionale e si manifesti l'interesse alla sua classificazione e iscrizione nell'elenco regionale dei vitigni ammessi alla coltivazione in due determinati bacini viticoli (Murgia e Salento);

VISTA la relazione tecnica a supporto della suddetta richiesta di riconoscimento tecnico giuridico del vitigno Negro dolce N. dalla quale si evince la definizione di "vitigno autoctono italiano" già presente in aree

geografiche delimitate del territorio nazionale;

RILEVATO CHE è stata predisposta dal CREA – VE di Turi (BA) apposita scheda descrittiva attestante le caratteristiche ampelografiche, fenologiche e agronomiche della varietà, finalizzata all'iscrizione nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite (RNVV);

PRESO ATTO della permanenza della coltivazione per un periodo di almeno cinquant'anni del vitigno Negro Dolce N. (nome vernacolare "San Lorenzo o Negro dolce") e che allo stesso è compatibile attribuire la definizione di "vitigno autoctono italiano" in quanto vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera* di cui è dimostrata l'origine in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale;

Per quanto sopra esposto e di propria competenza, si propone di:

- prendere atto della natura pubblica del vitigno Negro Dolce N. in quanto vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera* di cui è dimostrata l'origine in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale, come ad esempio, nel bacino vitivinicolo pugliese dell'Arco Jonico Salentino da almeno cinquant'anni, come testimonianza della sua tradizione vitivinicola consolidata;
- accogliere positivamente la richiesta formale di attestazione relativa alla coltivazione del vitigno "Negro Dolce N." e la relazione allegata, presentata dal CREA – VE sede di Turi (BA), ai fini dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Varietà e dei Cloni di Vite Autoctone;
- esprimere manifesto interesse per la classificazione del vitigno "Negro Dolce N." per fini colturali, in considerazione della sua rilevanza storica e territoriale;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg. UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Esito Valutazione di impatto di Genere: neutro

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di prendere atto della natura pubblica del vitigno Negro Dolce N. in quanto vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera* di cui è dimostrata l'origine in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale, come ad esempio, nel bacino vitivinicolo pugliese dell'Arco Jonico Salentino da almeno cinquant'anni, come testimonianza della sua tradizione vitivinicola consolidata;
- di accogliere positivamente la richiesta formale di attestazione relativa alla coltivazione del vitigno "Negro Dolce N." e la relazione allegata, presentata dal CREA – VE sede di Turi (BA), ai fini dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Varietà e dei Cloni di Vite Autoctone;
- di esprimere manifesto interesse per la classificazione del vitigno "Negro Dolce N." per fini colturali, in considerazione della sua rilevanza storica e territoriale.

Il presente provvedimento:

- è elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2 ed è composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- è conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA2;

- è pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line;
- è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
- é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
NEGRO_DOLCE_Relazione_tecnica_x_Iscrizione_RNVV.pdf - 03bb377821a73058381a209d6cf43b5a14091f552563d2e6fa057ac5d3e78727

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 155/DIR/2025/00230 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q. Filiera viticola enologica
Francesco Mastrogiacomo

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Rossella Titano

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Luigi Trotta

**SEDE LEGALE**

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)

T+39 06 47836.1

C.F. 97231970589 | P.I. 08183101008

**Relazione tecnica
a supporto del riconoscimento tecnico giuridico del vitigno autoctono "NEGRO DOLCE N."**

VITICOLTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO: *Contesto normativo*

“Possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 soltanto le varietà di uva da vino **iscritte nel registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione**, escluse le viti utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione e di conservazione *in situ* del patrimonio genetico autoctono, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”

(Comma 1, Art. 5 “*Varietà utilizzabili per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013*” della **LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238** “*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.*”

Iscrizione al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite (RNVV)

Le disposizioni per l'iscrizione delle varietà sono contenute nelle norme relative alla “*Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite*” di cui al **D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16**, che all'art. 9 prevede l'**istituzione del Registro nazionale delle varietà di vite e dei cloni di vite**.

Il procedimento di iscrizione delle varietà e dei cloni di vite, l'esecuzione delle prove e degli esami ufficiali sono regolamentati da decreti ministeriali attuativi.

Competenze istituzionali: il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf), sentito il parere del “Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione materiali di moltiplicazione della vite” che esamina in istruttoria i risultati tecnici della varietà e della selezione clonale, conclude l'iter tecnico amministrativo con l'emanazione del relativo decreto ministeriale che formalizzerà l'iscrizione della varietà (o l'omologazione nel caso di clone) al Registro nazionale.

Classificazione delle varietà (*esclusivamente per le varietà ad uva da vino*)

Le linee guida generali per la classificazione delle varietà di viti per uva da vino sono state stabilite con l'**Accordo del 25 luglio 2002 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**.

La classificazione delle varietà di viti per uva da vino viene – quindi – effettuata dalle Regioni e province autonome con provvedimenti di propria competenza e sulla base delle indicazioni generali e tecniche contenute nel suddetto accordo.

In Regione Puglia, il provvedimento in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002 è la **Deliberazione n. 1371 della Giunta Regionale - Seduta del 14 settembre 2003**, (Approvazione classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella regione Puglia), che ha previsto

CREA - Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia
CREA - Research Centre for Viticulture and Enology

Via XXVIII Aprile, 26 - 31015 Conegliano (TV) *Sede amministrativa***Via Casamassima, 148 - 70010 Turi (BA)**

Via Pietro Micca, 35 - 14100 Asti

Via Trieste, 23 - 34170 Gorizia

Viale Santa Margherita, 80 - 52100 Arezzo

c/o CREA-OFA Via Cantina Sperimentale, 1 - 00049 Velletri (RM)

@ve@crea.gov.it | fve@pec.crea.gov.it

Wwww.crea.gov.it

T+39 0438 456711

T+39080 8915711

T+390141 433811

T+390481 522041

T+390575 353021

T+3906 9639027



un sistema di classificazione utilizzando come Unità amministrativa i seguenti bacini viticoli omogenei:

- A) **Capitanata** (corrispondente alla provincia di Foggia);
- B) **Murgia Centrale** (corrispondente alle province di Bari e Barletta-Andria-Trani);
- C) **Salento o Arco Jonico Salentino** (corrispondente alle province di Brindisi, Lecce e Taranto).

Il riconoscimento tecnico-giuridico della varietà di vite ad uva da vino “NEGRO DOLCE N.” secondo i due percorsi normativi sopra menzionati.

Procedimento di iscrizione al RNVV.

L'iscrizione nel Registro è richiesta dal costituutore della varietà, dal suo avente causa o da un rappresentante designato, o, per le **varietà pubbliche**, da un richiedente che vi ha interesse.

L'accessione di Negro Dolce N., alla quale è compatibile attribuire la definizione di “**vitigno autoctono italiano**” in quanto vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera* di cui è dimostrata l'origine in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale è una varietà pubblica recuperata e caratterizzata dal CREA-VE di Turi (BA) nell'ambito dei diversi programmi di ricerca attuati inerenti il “*Recupero e Valorizzazione delle principali varietà locali e dei vitigni autoctoni minori nel Mezzogiorno d'Italia*”.

Oltre alla natura pubblica, il vitigno in parola è una varietà “**conosciuta**”, e, in quanto tale, il CREA-VE di Turi (BA) ha predisposto il fascicolo tecnico, ovvero la Scheda descrittiva attestante le caratteristiche della varietà per l'iscrizione al RNVV.

Le modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione della varietà al Registro nazionale fanno riferimento al **Decreto ministeriale del 16 luglio 2024, n. 316697**, il quale all'art. 2 definisce “**Varietà conosciuta**”: *una varietà con limitato interesse commerciale intesa come varietà di interesse storico descritta in opere ampelografiche che sono state oggetto di coltivazione nel territorio nazionale e sono presenti in almeno una collezione italiana, ovvero varietà la cui coltivazione su territorio è attestata dalla regione competente e per le quali la stessa Regione esprime manifesto interesse relativamente alla loro classificazione e coltivazione.*

(N.B.: Le domande di iscrizione di una varietà di vite al Registro nazionale sono trasmesse al Masaf – Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale – Direzione Generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR V, tramite PEC.)

Pertanto, oltre alla Scheda descrittiva predisposta dal CREA-VE di Turi (BA) e alla documentazione bibliografica attinente, è essenziale che – sulla base delle risultanze tecniche e storiche riportate nel fascicolo - la Regione Puglia si esprima favorevolmente in merito all'iscrizione e alla conseguente classificazione per fini culturali.

A sostegno dell'eventuale parere favorevole da parte della Regione Puglia, di seguito si riporta uno stralcio del fascicolo tecnico relativamente all'origine, ai cenni storici e alla situazione attuale.

Areale di reperimento:



L'accessione di Negro Dolce N., moltiplicata e valutata in campo sperimentale, è stata ritrovata in due distinti vigneti a Uggiano la Chiesa (LE) e a San Pancrazio Salentino (BR), nella Puglia meridionale, grazie alla segnalazione dell'Enologo Antonio Mancino. Localmente era chiamata anche "San Lorenzo", nome costituente la possibile trasformazione di un originario "Sant'Oronzo" (dall'omonimo vescovo di Lecce, martire il 26 agosto), secondo una consuetudine nota in Basilicata.

Nome vernacolare di ritrovamento:

San Lorenzo o Negro Dolce.

Sinonimi e citazioni:

Negro comune (o San Lorenzo), Albese, Nero di Lorena (o Nera della Lorena), Morellino del Valdarno.

La base della denominazione è la parola 'negro', che nell'accezione di 'uva nera' è dalla Puglia in parte condivisa con la Francia sud-orientale e la penisola balcanica. In Toscana viene mutata in Nero (di Lorena; o *Nera della Lorena* come in territorio di Barletta, in omonimia con il *Noire de Lorraine*)^[1], rimandando probabilmente all'importazione e dell'impianto sperimentale del vitigno in Toscana nel corso del XIX secolo, ad opera del governo granducale^[2]; e nel corrispettivo 'moro' con il sinonimo Morellino del Valdarno, confermato geneticamente da Crespan *et al.* (2008)^[3]. Accanto al più noto Negroamaro n. o Negroamaro precoce n. (RNVV, n. 163 = 361), la varietà compare nel 1875 come Negro dolce^[4] e risulta molto diffusa fra le province di Taranto, Brindisi e Lecce. Da campioni prelevati nel biennio 1876-1877 nei comuni di Sava, Manduria, San Marzano, San Giorgio Jonico, Faggiano e Pulsano (TA), Torchiarolo (BR), Campi Salentina, Trepuzzi, San Cesario, Lequile, Squinzano, Aradeo, Galatone, Nardò, Magliano, Monteroni, Salice Salentino (LE) si analizzano i mosti del 'San Lorenzo' e del 'Negro dolce' per valutarne le potenzialità enologiche^[5,6]. La forma 'Negro dolce detto Albese' è riportata dal di Rovasenda nel 1877 per il territorio di Novoli (LE), accomunando con questa variante il Negro dolce al Negroamaro^[7], mentre nel 1881 e ancora nel 1905 si registra, soprattutto nel Tarantino, la coppia sinonimica 'Negro comune' e 'S. Lorenzo'^[8,9].

Cenni storici:

La varietà, per la quale si ammette anche una duplice attitudine^[10], è componente essenziale dei vecchi vigneti, come dimostra la sua storica diffusione nell'Arco Jonico Salentino, e riceve la maggiore risonanza nel corso del XIX secolo. All'esportazione e messa a dimora nelle fattorie granducali toscane come 'Morellino' (da cui anche il sinonimo 'Nero di Lorena'), si accompagnano la codifica dei caratteri agronomici e la sperimentazione delle potenzialità enologiche. Nel 1875, il Frojo colloca il Negro Dolce "*fra le uve nere, predominanti della provincia di Lecce, [...] che per loro qualità possono fornire vini eccellenti, quando sostanziosi, e quando più delicati, secondo la proporzione delle miscele, e specialmente maggior finezza di gusto*"^[4], a condizione però di aggiungere dell'uva bianca per ridurne la corposità. Le descrizioni che seguono nel 1881 e nel 1905, rispettivamente del Licci e del Gramazio^[8,9], sollevano alcuni dubbi sulla regolarità della produzione e la quantità del mosto ricavabile, che si aggiungono a una marcata sensibilità della pianta alle brinate, all'oidio e alla peronospora. La qualità resta comunque significativa e rende la varietà meritevole di approfondimento, reiterando le analisi dei mosti^[5,6]. Coltivata "*isolatamente dappertutto*"^[9] ma meritevole di "*una più estesa coltivazione, attesa la bontà del poco mosto che produce*"^[8], conosce un lento declino nella prima metà del XX secolo, rimanendo confinata nelle vigne familiari sino alla recente riscoperta. L'esame del DNA rivela la sua stretta relazione con Sangiovese N.^[11,12,13],



aiutando a capire il perché di taluni caratteri e ad apprezzarne meglio le qualità. Tale relazione rivela anche l'importanza rappresentata dal Negro Dolce nella definizione delle origini della viticoltura italica a partire proprio dall'Arco Jonico Salentino.

Riferimenti bibliografici:

- [1] Molon G., 1906. *Ampelografia*, Milano: II, 879.
- [2] Gennai P. (a cura di), 2018. *Carmignano, il vino dei Medici e dei Lorena*. Atti della giornata di studi (Poggio a Caiano, PO, 15 ottobre 2016), Empoli (FI): 14-15.
- [3] Crespan M. *et al.*, 2008. *Sangiovese' and 'Garganega' are two key varieties of the Italian grapevine assortment evolution*. *Vitis*, 47: 97-104.
- [4] Frojo G., 1875. *Relazione sugli studi ampelografici eseguiti nelle Puglie*. Bollettino Ampelografico: I, 44.
- [5] Licci V., 1877. *Studi dei Mosti della Provincia di Terra d'Otranto (1876)*. Bollettino Ampelografico: VII, 592-593.
- [6] Licci V., 1878. *Studi dei Mosti della Provincia di Terra d'Otranto (1877)*. Bollettino Ampelografico: IX, 1046-1047.
- [7] di Rovasenda G., 1877. *Saggio di una Ampelografia Universale*. Torino: 126.
- [8] Licci V., 1881. *Studi Ampelografici della Provincia di Lecce*. Bollettino Ampelografico: XV, 123.
- [9] Gramazio G., 1905. *Note illustrative di ampelografia salentina*. Lecce: VIII-IX.
- [10] Galet P., 2018. *Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes*. Paris: 777.
- [11] Bergamini C., Caputo A.R., Gasparro M., 2013. *Evidences for an Alternative Genealogy of 'Sangiovese'*. *Molecular Biotechnology*, 53 (3): 278-288.
- [12] Vouillamoz J.F. *et al.*, 2007. *The parentage of 'Sangiovese', the most important Italian wine grape*. *Vitis*, 46: 19-22.
- [13] D'Onofrio C. *et al.*, 2021. *Parentage Atlas of Italian Grapevine Varieties as Inferred From SNP Genotyping*. *Frontiers in Plant Science*, 11: 605934.

Particolarmente significativa è la pubblicazione riportata alla nota 11, nella quale è stato dimostrato che il 'Negro Dolce N.' incrociandosi con il 'Ciliegiolo N.' è risultato essere il secondo genitore putativo del 'Sangiovese N.', quest'ultimo considerato il più rappresentativo tra i vitigni nazionali; con il 'Sangiovese' il 'Negro Dolce' presenta di fatti una forte somiglianza fenotipica.

Classificazione regionale come varietà idonea

Nel merito dell'interesse per la classificazione e – quindi – per la coltivazione in territorio pugliese del Negro Dolce N., basti citare i seguenti atti amministrativi regionali:

- ✓ **Determinazione del Dirigente Sezione competitività delle filiere agroalimentari 14 ottobre 2020, n. 225**, con la quale è stata rilasciata all'Azienda agricola "Tormaresca" S.agr. a r.l. di San Pietro Vernotico (BR) l'autorizzazione per la realizzazione di un vigneto con finalità sperimentali nell'ambito del programma di ricerca dal titolo "AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA PUGLIESE ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DI NUOVI VITIGNI AD UVA DA VINO E DI TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO IN RELAZIONE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO (Acronimo: Puglia_INNO.VIT), affidato al CREA-VE di Turi (BA).



Sono stati oggetto di osservazione e studio per l'attitudine alla coltivazione i vitigni Cannonau n., Carmenere n., Viognier b., Plavina n., Santa Sofia b., Ghiandara b. (ex Aglianico Bianco b.), già iscritti al RNVV, e il Negro Dolce n. ancora da iscrivere.

- ✓ **Determinazione del Dirigente Sezione competitività delle filiere agroalimentari 11 marzo 2022, n. 70**, con la quale è stato approvato l'inserimento delle varietà da vino Cannonau n., Carmenere n., Viognier b., Plavina n., Santa Sofia b., Ghiandara b. (ex Aglianico Bianco b.) nella classificazione regionale delle varietà da vino per la produzione di vino, in particolar modo nei bacini viticoli "Murgia Centrale" e "Salento e Arco Jonico", assegnando agli stessi la classe "**varietà in osservazione**"; tenendo conto che, invece, il vitigno 'Negro Dolce', non ancora iscritto al momento di emanazione della presente determinazione, sarebbe stato successivamente preso in considerazione per la classificazione regionale con nuovo atto amministrativo regionale a seguito di notifica dell'emanazione del decreto del Masaf di aggiornamento del Registro nazionale con l'inserimento del vitigno in parola.

Considerazione finale: Dai risultati conseguiti dal programma di ricerca già menzionato sullo studio dell'attitudine culturale di tutti i vitigni in parola, in fase di elaborazione, è fattibile ipotizzare l'assegnazione alla classe superiore "**idonei alla coltivazione**", che consentirà l'uso delle DO (Denominazione di Origine) ai vini da essi prodotti.

Dott. Vittorio Alba
(Ricercatore CREA-VE Turi BA)